

ATTO COSTITUTIVO dell'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro **CHITINA ARTISTICA**

[REDACTED]

è costituita l'Associazione Culturale "**CHITINA ARTISTICA**" con sede in COMUN NUOVO (BG) in via Roma 9/Q.

L'associazione è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro; base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato nella promozione dell'arte e della cultura.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e in caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con gli stessi fini di pubblica utilità.

L'Associazione ha per finalità la realizzazione di mostre d'eccellenza visiva e di contenuti, l'organizzazione di eventi anche teatrali e musicali, l'opportunità di dare spazio di esprimere le proprie doti creative, la creazione di momenti di aggregazione artistica allo scopo di espressione e di promozione.

A tale scopo l'Associazione potrà altresì svolgere attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse, nonché le attività direttamente connesse a quelle istituzionali; le attività che comprendono il reperimento fondi avranno natura occasionale e non costituiranno mai un'autonoma attività, ma verranno svolte nel contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima.

L'Associazione è retta da uno statuto composto da 39 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

Gli associati fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari effettivi e versano nelle casse dell'associazione la quota di € 10,00 ANNUA, e ulteriori 40 una tantum vengono versati dai fondatori signori

[REDACTED]

Tutti i soci fondatori riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che durerà in carica per anni 4 e sarà rieleggibile nelle persone:

[REDACTED]
[REDACTED] Tesoriere

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione e al deposito dell'atto costitutivo presso la competente Agenzia delle Entrate.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

COMUN NUOVO, 4 giugno 2018.

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE senza scopo di lucro CHITINA ARTISTICA

Art. 1. Costituzione e Denominazione

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “**CHITINA ARTISTICA**”

L'Associazione ha sede in COMUN NUOVO (BG) VIA ROMA 9/Q

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2. Scopi e Finalità

L'Associazione è apartitita, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone le seguenti finalità:

- Promuovere e realizzare
 - o MOSTRE DI ECCELLENZA VISIVA E DI CONTENUTI,
 - o EVENTI ANCHE TEATRALI E MUSICALI
- dare spazio:
 - o DI ESPRIMERE LE PROPRIE DOTI CREATIVE
- creare:
- MOMENTI DI AGGREGAZIONE ARTISTICA ALLO SCOPO DI ESPRESSIONE E PROMOZIONE

Art. 3 oggetto

L'Associazione ha per oggetto

- L'organizzazione e la realizzazione di tutto quanto necessario al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali
- L'associazione in via non prevalente per il raggiungimento degli scopi associativi potrà promuovere:
 - o L'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio
 - o Iniziative di carattere editoriale
 - o La gestione di attività ricreative
- L'Associazione potrà infine compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse dalle finalità sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4 esercizio sociale

Il primo esercizio sociale inizia il dì di costituzione e termina il 31/12/2018; i successivi inizieranno il giorno 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno

Art. 5 associati

L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche per il tramite di un delegato delle stesse.

Art. 6 domanda di ammissione

Il candidato che intende associarsi all'associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Comitato Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura. In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7 diritti degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Art.8 tipologia di associati

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali;

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo

Art. 9 pagamento quote associative

Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative entro e non oltre 31 gennaio di ogni anno.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 10 cessazione dalla qualifica di associato

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi:

- Decesso
- Dimissioni volontarie

L'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto da 30gg successivi al dì di ricezione comunicazione

- Esclusione

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo

- Decadenza

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione.

L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto

In nessun caso l'associato potrà richiedere i contributi versati.

Art.11 comitati onorari

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei COMITATI ONORARI composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa né hanno diritto di ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

voto. - l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo

Art. 13 ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all'articolo 10 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

Art.14 diritto di VOTO

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di TRE deleghe.

Art. 15 convocazione assemblea

L'assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 33% degli associati aventi diritto al voto.

Art. 16

L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati almeno 14 gg prima dalla data dell'adunanza mediante:

- invio di lettera di convocazione;

e/o

- pubblicazione sull'account internet dell'associazione;

e/o

- avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art.17

L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;

- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;

- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;

- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;

- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art.18

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- modifiche statutarie;

- l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;

- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale

Art.19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in sua mancanza dal vice Presidente, assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Art. 20

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 21

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto

Art.22 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati e composto da tre a nove membri associati o non associati.

Art. 23

I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Art. 24

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente e segretario
- Il Tesoriere;

Art. 27

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete

Art. 30 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato oppure dal consigliere più anziano.

Art. 31 TESORIERE

E' responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti

Art. 33 PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote sociali
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34 FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi

Art. 35 PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

Art. 36

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'articolo 21, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri

e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 37 TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni integrazioni e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri associati.

ART 38 REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

ART 39 OPZIONE 398/91

L'associazione per le operazioni di carattere commerciale che dovesse in futuro compiere opta per l'applicazione delle Legge 398/91.

COMUN NUOVO, 4 giugno 2018.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

